

63

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 10. Giugno 1863
dal Ministro Deput. Salvagnoli.*

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°


» 9°

Relatore

Sinibaldi

Adottata nella tornata del 28. Giugno 1863.

Progetto di Legge



Articolo I.

È autorizzata la vendita dei terreni di proprietà del Regno d'Italia nelle Comunità di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Marina Marittima, Suvereto, Campuglia e Piombino, ad eccezione dei terreni tuttora sottoposti ai lavori di bonificazione.

Articolo II.

La vendita di questi terreni ~~avverrà~~ ~~per~~ ~~appalto~~ ~~pubblico~~ ~~in~~ ~~data~~ ~~del~~ ~~15~~ ~~dicembre~~ ~~1861~~, si farà per appaggiamenti non minori di 14 Ettari ne maggiori di 15. Si prevederanno però da questi terreni quelli che la Commissione Reale per portare a compimento l'impiancazione delle ferrovie di Grosseto e di Livornatico progettate sul territorio dell'Ex Principato di Piombino, ha proposto da qualche tempo al R. Governo di vendere agli amici dritto al quarto del valore delle suddette abolite ferrovie nei Comuni di Scarlino, e di Suvereto.

Articolo III.

Lo stesso individuo non potrà comprare più di una proprietà; ma quando sia dal fatto dimostrato che manda

ed i richiedente per tutte le singole porzioni si potranno
queste alienare in lotti di due, o più a seconda dei casi.

Articolo IV.

I Compratori avranno facoltà di ritenere tutto o
parte del prezzo in mano della prefetta acquistata per
15. anni corrispondendo al Regio Dominio il frutto del
3 per 100 su quel valore.

Articolo V.

La vendita di queste porzioni di terreni e tutte le
operazioni relative si faranno per mezzo di una Commis-
sione di tre individui nominati da S. M. il Re
sulla proposta del Ministero delle Finanze.

Antonio Salvagnoli

Presentato nella tornata
del 20 novembre.

N. 171.

Progetto di legge presentato dal deputato
Salvaquoli.

Vendita di beni demaniali
in Toscana

Preo in considerazione nella tornata
del 19. Gennaio 1862.

Signori

I nostri Uffici accolsero unanimi il progetto di legge presentato dal Deputato Valerugnoti, che sottoponiamo ora alla vostra sanzione con tutte quelle modificazioni che sono conformi agli incarichi dati ai Commissarii degli Uffici stessi, e che furono concordate anco dal Ministro delle Finanze e dal Proposante.

La proposta della alienazione dei beni demaniali che si trovano nelle Comunità di Grosseto, Castiglione della Pescaja, Gavorrano, Massa Marittima, Suvereto, Campiglia e Pombino non può né deve riguardarsi come una semplice misura finanziaria; quindi non dev'essere compresa in quella presentata dal Ministro delle Finanze per la vendita dei beni Demaniali del Regno d'Italia; del che conveniva lo stesso Sig. Ministro, dichiarando nella seduta del 5 Agosto che la questione delle Mascume rimarrebbe in pregiudicata, ed unendosi alla Commissione relatrice di quella legge generale per fare un'eccezione all'ultimo Articolo della medesima in favore delle Mascume.

tale da non poter risorgere più
mai.

La infuata dinastia Me-
dicea, con sterminata copia di
cattive leggi economiche e scarsità
ed inefficacia di espedienti
idraulici, aveva condotto la Ma-
rcemme Senese in quel tristis-
simo stato nel quale la trovò la
Dinastia Lorenese, e che ci de-
scrive l'illustre Arcidiacono Ga-
briello Mandini

I Lorenesi con savie leggi
economiche migliorarono grandemente
le condizioni della Marcem-
me; ma non così avvegne nel-
la Marcemme di Piombino, ove
la feudalità, confermata sta-
bilmente da Carlo V, fu abo-
lita soltanto nel 1801 da Gio-
seppe I col trattato di Siren-
ze; ma i diritti dei fassalli
furono conservati da Elisa
Bonaparte Principessa di Piom-
bino, che riconobbe civili i dirit-
ti di pascolo e di legnatico in
cuiunque ne fosse in possesso,
per non disertare affatto quelle
infelici spiagge.

La promiscuità del possesso
di questo territorio, ed il vincolo
che i feudi avevano, continuarono
fino al 1840, nel qual anno
venne dichiarato obbligatorio
l'affrancamento delle terre.

dai vincoli di servitù allora essi
vi esercitavano i Popoli dell'Ex-
Principato di Piombino.

E questa fu opera sapientissima,
ma che si sarebbe tentato invano
di dar nuova vita a quelle regio-
ni senza far libera e disponibile
la proprietà terriera, resa vinco-
lata ed infeconda dai diritti de-
gli silenti il pascolo ed il segna-
tico. Ovveggia che la terra ap-
parsi a greggi ed agli armenti, non
del cultore proprietario, ma di
straniero pastore, sembra, ed è
barbara terra, la cui coltura non
può mutare.

Ma la sola affrancazione
delle terre non basta per fare svi-
luppere l'agricoltura, ottenere la
divisione dei latifondi, ed aumen-
tare la popolazione.

Infatti l'affrancazione Sco-
poldina non arrecò in generale
quei benefici che se ne erano spe-
rati; non giovò all'agricoltu-
ra, perchè la proprietà non si
divisero, ma si riunirono in la-
tifondi; i popoli che rimanevano
del tutto in mezzo a quei lati-
fondi, effattuata l'affrancazione
dei diritti che gli abitanti
avevano di usare il pascolo
ed il segnativo, dove non es-
sere la pastorizia senza in-
trodursi l'agricoltura, si spari-

dovi allevata alcuna industria,
furono costretti ad emigrare,
ed i paesi caddero in rovina.

Questa sarebbe la condi-
zione dei Paesi di Buriano, Co-
lonna, Uscellino, Savereto e Pombino,
se non si provvedesse alla
divisione delle terre, ed alla
introduzione della agricoltura
in quelle.

Sebbene in parte la divisio-
ne delle terre sia per ottenerci
col modo di affrancazioni or-
dinato mediante il Decreto del
Governo della Toscana del 9. Mar-
zo 1860, che tende a riparare
al danno sopra enunciato, tut-
tavia gravi danni soffirebbero
quelle popolazioni, e lo Stato
intero, se non si potesse pro-
vedere efficacemente alla remo-
zione di qualunque pregiudizio
colla vendita dei beni demonia-
li che si trovano in quelle Co-
munità; fatta con ordinamenti
tali da fornire la divisione del-
le terre, la loro cultura, e l'au-
mento della popolazione.

La necessità della divisio-
ne delle terre è dimostrata da
queste semplici cifre. Nel ter-
ritorio dell'Ex-Principato di
Pombino gli abitanti ragguar-
gliano a 10, 15 per chilometro
quadrato, ed i Possidenti a

2, 45 sulla stessa.

Ora, se in quelle condizioni si effettuasse la vendita dei beni demaniali, si procurerebbe la continuazione dei latifondi con pubblico danno gravissimo, e colla distruzione di quelle popolazioni.

Questi danni per certo non vuole il Parlamento Italiano, nè il governo d'Italia; e per evitarli è necessario di tenere separata la vendita dei Beni Demaniali delle Maremme, poichè all'interesse finanziario dello Stato va congiunto strettamente l'interesse economico, il compimento della grande opera della bonificazione delle Maremme Toscane già vicina al suo termine.

Infine i nostri Commissari vi propongono fiduciosamente l'approvazione di questo progetto di legge, perchè misure economiche presso a poco uguali hanno sortito recentemente felicissimo effetto nelle vicine Maremme di Sasso e di Cecina, ove in pochi anni si sono vedute quelle vaste ed incolte lande convertite per di giuocante in terreni diligentemente coltivati, e popolati da molte centinaia di case ove abitano i nuovi coloni.

Chiarita così l'oggetto della vendita di questi beni Demaniali, la Nostra Commissione ha creduto necessario di lasciare facoltà al Ministro di ritenere nel possesso del Demanio quella parte di questi beni, che per essere situati in monti scoscesi e sterili, male si ridurrebbero a coltura, mentre ora danno un ricco prodotto in legname e carbone. E tanto più si è indotta a rilasciare questa facoltà al Ministro, inquantochè per alcuni anni ancora sussisterà un obbligo contratto dal Demanio stesso colle società delle Ferriere di Sallanica, di somministrare cioè a quelle annualmente una certa quantità di carbone: la quale concessione può farsi senza danno, perchè i beni già coltivati, o che conviene di coltivare e mettere in coltura per la fertilità loro, sono bastanti ai bisogni di quelle popolazioni.

Già la Commissione per la Affrancazione delle servitù civiche dell'Ex-Principato di Piombino aveva proposto al R. governo di vendere una porzione dei beni demaniali alle Deputazioni dei Comunelli.

Onerevolissimo Sig. Presidente,

La Commissione sul disegno di legge concernente la rettenuta sugli stipendi degli impiegati e sulle pensioni, ha avuto
sotto essere opportuno di chiedere al sig. Ministro delle Finanze
come elementi che si attengono alla materia sottoposta alla pro-
pria dispensa:

1.° Un prospetto delle varie categorie di funzionarii
civili e militari retribuiti ^{in tutto o in parte} con agge proporzionali sulle riflessioni
e con altre provventi autorizzati dalla legge, dei quali è cenno nel-
l'art. 2 del disegno di legge soprannominato.

2.° Una media dell'ammontare complessivo di detti agge
e provventi durante il periodo di cinque anni.

Il sottoscritto porge pertanto preghiera all'onorevoliss. sig.
Presidente di voler far pervenire al sig. Ministro delle Finanze
la domanda formulata nella Commissione, non senza soggiungere
che sarebbe a questa affari grato d'ottenere i chieste prospetti
prima della prossima sua adunanza, fissata a Martedì 5 corren-
te mese.

Coi sensi della più profonda osservanza ha l'onore di
essere


Della S. V. Onorevoliss.

Torino 2 Maggio 1863

Il sottoscritto
Il Presidente della Comm.

Il Mancini

La Presidenza scrive in proposito
al Sig. Min. delle Finanze il 2
stesso maggio



Progetto di Legge sulle
Pensioni agli Impiegati Civili

— Articolo 13. —

La pensione a cui ha diritto l'impiegato collocato a riposo si liquiderà sulla media degli stipendii ad esso versatigli durante l'ultimo biennio di servizio effettivo.

Non sono calcolati gli agguagli e gli altri proventi per quella parte fattante che, giusta i regolamenti speciali emanati dall'Amministrazione, è spesa d'ufficio od a stipendio su battenti.

Più il maximum della somma per la quale gli agguagli e gli altri proventi entreranno in calcolo nella liquidazione sarà di quattro quinti quando la media sia inferiore a lire 3000 = ed due terzi quando essa sia maggiore =

Non saranno computate le indennità come per gli alloggi, a pagamento, fatti

applicando il principio stabilito nel 3.° comma del precedente articolo si verificano.

I. Che un impiegato con anzianità avente un agguaglio di Lire " " 3300 = da cui dedotta per spese d'ufficio 1/3 = L. 1100 = Gli resterebbe l'aggio netto di Lire = 2200 =

Da servire di base per la liquidazione della sua pensione.

II. Che un impiegato con anzianità avente un agguaglio netto di Lire " " 2999 = Da cui dedotta per le spese d'ufficio 1/3 = L. 999.80 = Gli resterebbe l'aggio netto di Lire = 2999.20

Da servire di base per la liquidazione della sua pensione.

Da quanto sopra si scorge che a parità di servizio un impiegato a pensione si impegna a fornire una pensione maggiore di quella

spese - e ufficio, di rappresentanza
contingente e simili -

che - potrebbe ad un anno
pregato parzialmente di un mag-
giore stipendio -

III. Che un impiegato contabile
avente un aggio lordo di
1000 Lire - 12000 -

Da cui ¹⁰⁰mento per le
spese d'ufficio 1/3 - 4000 -

Preparato per la li-
quidazione della
pensione Lire = 8000 -

Que- questo impiegato aver-
to - anni di servizio e li com-
probabilità, a termini dell'Ar-
ticolo 11° del progetto di legge
in qua l'ho qui sotto della detta
fornitura cioè Lire 1500 -

Avranno maggiore abbe-
stipendio d'un Direttore
il quale a parità di servizio
avrebbe diritto alla pen-
sione di 1000 Lire 1500 -
quantunque superiore di
grado -

Per ovviare a questo inconveni-
ente si farebbe due sug-
gerimenti -

1° quello di stabilire una dis-
crepanza tra la pensione di
servizio di base per la Deduzione
delle spese d'ufficio e capi -
per esempio -

Sulle prime Lire 3000. 1/2 - con-
sequenti. e. 3000. 1/2 - 1000 -
spese simoniaci, 1000. 1/2 - 1/2 1/2 -
Opporre di modificare l'arti-
colo 13. a linea 3. - nel sen-
so che la formula da de-
darsi per lo spese d'ufficio -
sia stabilita con un profitto
egualmente, che non do-
vette computarsi senza -
Sulle prime e diversi -
Ministeri. =

*V. ministro
G. G. G.*

*Armano arcuato
di via*

SESSIONE 1863-1864

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

MODIFICATO DAL SENATO DEL REGNO

presentato dal ministro delle finanze

(SELLA)

nella tornata del 16 dicembre 1864.

*9 n
15*

106

Ritenuta sugli stipendi degli impiegati e sulle pensioni.

Art. 1.

A cominciare dal 1° gennaio 1865 gli stipendi e i maggiori assegnamenti fissi e personali degli impiegati civili e militari al servizio dello Stato così in attività come in aspettativa o in disponibilità sono sottoposti ad una ritenuta nelle proporzioni seguenti:

Da	0	a	1,200	2	per cento
Da	1,201	a	2,000	3	id.
Da	2,201	a	3,000	4	id.
Da	3,001	a	4,000	5	id.

3/

e così continuando con l'aumento dell'uno per cento sopra ogni mille lire di maggiore stipendio insino al sedici per cento.

La ritenuta sugli stipendi e maggiori assegnamenti non eccedenti lire ottocento è fissata all'uno per cento.

Art. 2.

La eccedenza negli stipendi e maggiori assegnamenti sopra le lire 15,000 sarà ridotta alla metà e quindi sottoposta alla ritenuta del sedici per cento.

166-05

Art. 3.

Alla ritenuta stabilita coll'articolo primo sono sottoposti gli aggi proporzionali sulle riscossioni e gli altri proventi per quella parte soltanto che, giusta i regolamenti speciali, non sia destinata a sopperire a spese di ufficio.

Art. 4.

Nei casi di prima nomina ad un qualunque impiego o grado civile o militare, sarà ritenuta nei primi sei mesi la terza parte dello stipendio e degli altri averi che competano per effetto della nomina, qualora sia l'uno che gli altri, o complessivamente, superino le mille lire annue.

Nei casi di aumento di stipendio e di altri averi sarà ritenuta nei primi sei mesi la metà dell'aumento.

Art. 5.

Sono eccettuati dalle ritenute i militari in attività di servizio nell'armata di terra e di mare e le guardie doganali, quando siano di grado inferiore a quello di ufficiale.

Art. 6.

Tutte le pensioni pagate sul bilancio dello Stato, eccedenti lire cinquecento insino a lire due mila, sono sottoposte alla ritenuta dell'uno per cento.

Le pensioni superiori alle lire due mila sono sottoposte alla ritenuta del due per cento.

Sono esenti da ogni ritenuta le pensioni delle vedove e degli orfani.

Art. 7.

Dal giorno sopraddetto cesseranno di aver vigore le disposizioni esistenti nelle varie provincie del regno intorno alle ritenute sugli stipendi e sulle pensioni.

Art. 8.

Gli effetti della presente legge cesseranno con tutto l'anno 1866.

Art. 9.

Con regolamento approvato per regio decreto sarà provveduto all'esecuzione della presente legge.

N. B. Le spese in corso indicate e modulazioni al progetto di legge approvato dalla Camera entro sette dal. tenuto dal Regio.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**SANTOCANALE, RICASOLI B., UGDULENA, DE DONNO, MASSA-
RANI, MANCINI, MARI, DE FILIPPO**

sul progetto di legge modificato dal Senato del Regno, e presentato alla Camera
dal ministro delle finanze

nella tornata del ~~15~~ dicembre 1864

*sta ripreso
16 dicembre*

Ritenuta sugli stipendi degli impiegati e sulle pensioni.

Tornata del 16 dicembre 1864.

SIGNORI! — Al progetto di legge per la ritenuta sugli stipendi degli impiegati cui voi non ha guari deste il vostro suffragio, il Senato ha creduto d'apportare alcune modificazioni.

Delegata da voi la medesima Commissione a studiare e riferire novellamente alla Camera su cotesto progetto di legge, non occorrono che poche parole per compiere debitamente il ricevuto incarico.

Sono due le modificazioni dal Senato introdotte: la prima all'articolo 7, ove è stabilito che dal giorno in cui sarà messa in esecuzione questa legge cesseranno di avere vigore le disposizioni esistenti nelle provincie del regno intorno alle ritenute sugli stipendi.

Il Senato ha aggiunte queste altre parole: *e sulle pensioni.*

Però è da notare che la Commissione nel primo progetto di legge già votato dalla Camera non istimò introdurre cotesta aggiunta perocchè già nella legge del 14 aprile 1863, che tratta precisamente delle pensioni, ed in quella sulla ricchezza mobile, trovai cosiffatta disposizione. Ad ogni modo, non è per fermo inutile introdurla anche in questa legge, la quale tratta pure delle pensioni.

L'altra modificazione è contenuta in un articolo aggiunto, con il quale si dispone che gli effetti della presente legge cesseranno con tutto l'anno 1866.

La Commissione non ha incontrato alcuna difficoltà a proporvi anche l'approvazione di quest'articolo, tanto più che, essendosi fatta nella Camera una similgiante proposta, essa fu ritirata dopo le formali assicurazioni del ministro delle finanze, il quale dichiarò che se la strettezza delle nostre finanze, unitamente al bisogno di diminuire in parte le enormi spese che occorrono per il pagamento delle attuali pensioni, lo avevano impedito di proporre una tassa più mite; quando per avventura, ed è sperabile che avvenga presto, cessassero o diminuissero in parte questi motivi, poteasi sempre, e dal Ministero e dal Parlamento, proporre un disegno di legge che migliorasse sensibilmente la condizione degli impiegati.

Per siffatte ragioni, la vostra Commissione si augura che darete volentieri il vostro voto all'annesso progetto di legge, così modificato dall'altro ramo del Parlamento.

DE FILIPPO, relatore.

N.° 66. C-D.

*Progetto di legge approvato dal Senato del Regno
presentato dal Ministro delle Finanze l. 16
nella tornata del 16 dicembre 1864.*

Ritenuta sugli stipendi degli impiegati e sulle riscossioni

~~PROGETTO DI LEGGE~~

Art. 1.

A cominciare dal 1° gennaio 1865 gli stipendi e i maggiori assegnamenti fissi e personali degli impiegati civili e militari al servizio dello Stato così in attività come in aspettativa o in disponibilità sono sottoposti ad una ritenuta nelle proporzioni seguenti:

Da	0	a	1,200	2	per cento
Da	1,201	a	2,000	3	idem
Da	2,001	a	3,000	4	idem
Da	3,001	a	4,000	5	idem

e così continuando con l'aumento dell'uno per cento sopra ogni mille lire di maggiore stipendio insino al sedici per cento.

La ritenuta sugli stipendi e maggiori assegnamenti non eccedenti lire ottocento è fissata all'uno per cento.

Art. 2.

La eccedenza negli stipendi e maggiori assegnamenti sopra le lire 15,000 sarà ridotta alla metà e quindi sottoposta alla ritenuta del sedici per cento.

Art. 3.

Alla ritenuta stabilita coll'articolo primo sono sottoposti gli aggi proporzionali sulle riscossioni e gli altri proventi per quella parte soltanto che, giusta i regolamenti speciali, non sia destinata a sopperire a spese di ufficio.

Art. 4.

Nei casi di prima nomina ad un qualunque impiego o grado civile o militare, sarà ritenuta nei primi sei mesi la terza parte dello stipendio e degli altri averi che competano per effetto della nomina, qualora sia l'uno che gli altri, o complessivamente, superino le mille lire annue.

Ora ai motivi sopradetti si aggiunge ancora per me quello della condizione delle nostre finanze, pel miglior assetto delle quali era mio dovere di non lasciare intentato alcun mezzo; epperciò mi sono fatto premura di riproporre alla Camera l'accennato progetto colle modificazioni che erano consigliate dalla suprema necessità di ottenere un provento meglio proporzionato alla spesa che lo Stato deve sostenere pel pagamento delle pensioni.

Giova considerare infatti che presentemente sopra una somma totale di 145 milioni di stipendi civili e militari, le ritenute ascendono a forse 2 milioni, mentre col progetto di legge testè approvato dalla Camera dei Deputati, il prodotto per l'erario ammonterà probabilmente oltre a cinque milioni.

Le varie disposizioni del progetto di legge che ora ho l'onore di sottoporre alle vostre deliberazioni sono bastantemente giustificate dal bisogno di unificazione, dalla sproporzione che esiste tra la spesa che sostiene lo Stato per le pensioni, e il fondo costituito dalle ritenute, e dalla gravità della situazione finanziaria. Solo mi occorre accennare che per riguardi facili a comprendersi rispetto ad una classe di stipendiati scarsamente retribuita si limitò all'uno per cento soltanto la ritenuta sugli stipendi inferiori a L. 800. E così pure per considerazioni di equità si dichiararono esenti dalla ritenuta le pensioni delle vedove e figli d'impiegati e quelle inferiori a L. 500.

Questo progetto di legge dovendo entrare in vigore col 1° gennaio 1865, prego il Senato di volerne dichiarare d'urgenza la discussione affinchè possa rimaner tempo sufficiente alla preparazione del regolamento ed alle molte altre disposizioni che sono necessarie per l'esecuzione della legge medesima.

di Desclino e Succato; e la Commissione loro convenuta che quest'operazione si faccia, perchè tende allo stesso scopo, e perchè è ritenuta scitta indispensabile per la distemazione definitiva di quelle popolazioni, che attendono da 22 anni di veder fatta ragione ai loro diritti, e di avere un pezzo di terra da fecondare col proprio sudore.

Esca

Sempre consentaneo al concetto che informa questo disegno di legge la vostra Commissione crede opportuno di adottare un sistema che dia facoltà ai non abbienti dell'Ex-Principato di Pontino di acquistare una parte dei terreni che si vendono; e di divenirne proprietari di suolo.

La maggioranza della Commissione stessa ha ritenuto di dover escludere il sistema dei livelli, sebbene abbia fatto la ricognizione della Provincia Toscana, e così, pure sia riuscito nella divisione dei latifondi di Sado e di Vercina; ed ha preferito invece quello della facoltà di compratore di ritenere la maggior parte del prezzo in mano per 30 anni, con la facilitazione però di pagarlo a piacere in rate annuali, purchè l'ammortizzazione non sia minore dell'uno per cento all'anno.

PROGETTO DI LEGGE.

(Art. 1.)

A cominciare dal 1° gennaio 1865 gli stipendi e i maggiori assegnamenti fissi e personali degli impiegati civili e militari al servizio dello Stato così in attività come in aspettativa o in disponibilità sono sottoposti ad una ritenuta nelle proporzioni seguenti:

Da	0	a	1,200	2	per cento
Da	1,201	a	2,000	3	idem
Da	2,001	a	3,000	4	idem
Da	3,001	a	4,000	5	idem

e così continuando con l'aumento dell'uno per cento sopra ogni mille lire di maggiore stipendio insino al sedici per cento.

“ La ritenuta sugli stipendi e maggiori assegnamenti non eccedenti lire ottocento è fissata all'uno per cento. ”

(Art. 2.)

La eccedenza negli stipendi e maggiori assegnamenti sopra le lire 15,000 sarà ridotta alla metà e quindi sottoposta alla ritenuta del sedici per cento.

(Art. 3.)

Alla ritenuta stabilita coll'articolo primo sono sottoposti gli aggi proporzionali sulle riscossioni e gli altri proventi per quella parte soltanto che, giusta i regolamenti speciali, non sia destinata a sopperire a spese di ufficio.

Art. 4.

Nei casi di prima nomina ad un qualunque impiego o grado civile o militare, sarà ritenuta nei primi sei mesi la terza parte dello stipendio e degli altri averi che competano per effetto della nomina, qualora sia l'uno che gli altri, o complessivamente, superino le mille lire annue.

Nei casi di aumento di stipendio e di altri averi sarà ritenuta nei primi sei mesi la metà dell'aumento.

Art. 5.

Sono eccettuati dalle ritenute i militari in attività di servizio nell'armata di terra e di mare e le guardie doganali, quando siano di grado inferiore a quello di ufficiale.

Art. 6. 7°

+ Dal giorno sopraddetto cesseranno di aver vigore le disposizioni esistenti nelle varie provincie del regno intorno alle ritenute sugli stipendi, e sulle pensioni.

Art. 7. 6°

+ Tutte le pensioni pagate sul bilancio dello Stato, eccedenti lire cinquecento insino a lire due mila, sono sottoposte alla ritenuta dell'uno per cento.

Le pensioni superiori alle lire due mila sono sottoposte alla ritenuta del due per cento.

Sono esenti da ogni ritenuta le pensioni delle vedove e degli orfani.

Art. 8. 9°

Con regolamento approvato per regio decreto sarà provveduto all'esecuzione della presente legge.

~~Il Presidente della Camera~~
~~G. B. CASSINIS.~~

+ ART. 6° +

gli effetti della presente legge entreranno in vigore l'anno 1866.

Approvato nella Camera del 17. Dicembre 1865.

Relatore

Con questo sistema di vendita, mentre è tutelato l'interesse di tutto lo Stato, il quale partecipa il grande beneficio di sottrarsi alle spese di amministrazione dei beni e di godere della metà di rendita che è proporzionale all'aumento della popolazione ed al libero commercio della proprietà prima immobiliare, si ottiene l'intento desiderato di soccorrere quegli infelici paesi e di compire l'opera di beneficamento delle Maremme.

E qui avrebbe avuto fine l'incarico affidato alla Commissione dagli uffici, se la Camera colla sua deliberazione del 18. Luglio 1862. non avesse preso in considerazione e rinviata alla Commissione medesima la Petizione del Municipio di Piombino diretta ad ottenere che vengano ai suoi amministrati restituite le terre possedute l'antico stagno di Piombino, e donate da quel Comune al convento di S. Anastasia, o che almeno quelle terre siano ad essi soli concesse a titolo di livello o di vendita.

{Vedi allegati ammessi sotto lett. A. e B.}

La vostra Commissione prenda in esame questa domanda, e fattasi a ricercare i documenti citati in appoggio di quel

la, brio che il R. Decreto del
Gran Duca di Toscana del 29
Aprile 1850, il quale ha forza
di legge, definisce questa vertenza
in modo esplicito:

Il quale Sovrano Decreto or-
dina:

- 1.^o Che si proceda alla vendita o al-
livellazione dei terreni già forma-
ti lo Stagno di Piombino, ora col-
mato, dividendoli in parcelle o
piccoli appannamenti;
- 2.^o Che tale vendita o allivellazione
si faccia unicamente a favore de-
gli abitanti e famiglie del Comu-
ne di Piombino;
- 3.^o Che si eseguisca questa operazione
quando sia definita la causa,
allora pendente avanti il Tribu-
nale di Volterra, circa i confini
dell'antico Stagno. {Ved. allegato n. 180}

Cessata adesso la ragione per
la quale era rimasta sospesa la
esecuzione di questo Decreto, dopo
che furono in via di transazione
stabiliti nel 1860 i confini per
quali si agitava la causa, -
non resta per soddisfare i giu-
sti desideri degli abitanti di
Piombino che di farne loro risum-
ere i benefici effetti, usando, in
vista della speciale circostanza
del caso, le maggiori possibili
facilitazioni a favore di quegli
abitanti.

È esclusa per altro la ulli-
vellazione,

La Commissione crede quindi
che il suo mandato debba limi-
tarsi a proporre la ~~esecuzione~~ esecuzione
del Decreto Sovrano del 25 Aprile
1850 senza occuparsi di esaminare
né la prima parte della domanda
dei Lombardi: e si lusinga per-
gli anzidetti motivi di vedere da-
poi approvato il progetto di legge
che con un voto unanime del-
torione così modificato al So-
stro esame.

M. G. M. G. M. G.
M. G. M. G. M. G.
M. G. M. G. M. G.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

PRESENTATO DAL DEPUTATO SALVAGNOLI

Vendita di beni demaniali in Toscana.

Preso in considerazione nella tornata del 17 gennaio 1862.

Art. 1.

È autorizzata la vendita dei terreni di proprietà del regno d'Italia nelle comunità di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Massa Marittima, Suvereto, Campiglia e Piombino, di estensioni di quella natura, servitù di lavoro, irrigazione, di buonifficamento, e di quelle che il Ministero delle Finanze giudicherà nell'interesse delle Stato di ritenere per conto del Demanio Statale.

Art. 2.

La vendita di questi terreni si farà per appezzamenti non minori di trenta ettari, né maggiori di cinquanta. Si preleveranno però da questi terreni quelli che la Commissione reale, per portare a compimento l'affrancazione della servitù di pascolo e di legnatico pesanti sul territorio dell'ex-principato di Piombino, ha proposto da qualche tempo al regio Governo di vendere agli aventi diritto al riparto del valore delle abolite servitù nei comuni di Scarlino e di Suvereto.

Art. 3.

Lo stesso individuo non potrà comprare più di una presella; ma, quando sia dal fatto dimostrato che manchino i richiedenti per tutte le singole preselle, si potranno queste alienare in lotti di due o più a seconda dei casi.

Art. 4.

I compratori avranno facoltà di ritenere in mano tutto o parte del prezzo della presella acquistata per 25 anni, corrispondendo al regio demanio il frutto del 5 per 0/0 su quel valore.

Art. 5.

La vendita di queste preselle di terreno e tutte le operazioni relative si faranno per mezzo di una Commissione di tre individui nominati da S. M. il Re sulla proposta del Ministero delle finanze.

Progetto di Legge modificato dalla Commissione

Vendita di beni demaniali in Toscana

Art. 1.

È autorizzata la vendita dei terreni di proprietà del Demanio del regno d'Italia nelle comunità di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Massa Marittima, Suvereto, Campiglia e Piombino, di estensioni di quella natura, servitù di lavoro, irrigazione, di buonifficamento, e di quelle che il Ministero delle Finanze giudicherà nell'interesse dello Stato di ritenere per conto del Demanio Statale.

Art. 2.

L'istituto unificarsi nell'alienazione quei terreni che la Commissione reale, per portare a compimento l'affrancazione delle servitù di pascolo e di legnatico pesanti sul territorio dell'ex-principato di Piombino, ha proposto da qualche tempo al regio Governo di vendere agli aventi diritto al riparto del valore delle abolite servitù nei comuni di Scarlino e di Suvereto.

Art. 3.

La vendita di questi terreni si farà per appezzamenti non minori di trenta ettari, né maggiori di cinquanta, prelevando però da questi terreni quelli che la Commissione reale, per portare a compimento l'affrancazione delle servitù di pascolo e di legnatico pesanti sul territorio dell'ex-principato di Piombino, ha proposto da qualche tempo al regio Governo di vendere agli aventi diritto al riparto del valore delle abolite servitù nei comuni di Scarlino e di Suvereto.

Art. 4.

Lo stesso individuo non potrà acquistare più di una presella; ma, quando sia dal fatto dimostrato che manchino i richiedenti per tutte le singole preselle, si potranno queste alienare in lotti di due o più a seconda dei casi.

Art. 5.

I compratori, oltre al valore di appalto, dovranno pagare all'atto del contratto un'acquisto sul valore dell'appalto, e il avranno facoltà di ritenere in mano tutto o parte del prezzo acquistato per 25 anni, corrispondendo al regio demanio il frutto del 5 per 0/0 su quel valore. Ma non in lotti di appalto, o di appalto di appalto.

250000

debito in caso annuo, purchè l'ammortizzazione non
sia fatta in somma minore dell'uno per cento all'anno.

Art. 6.

I terreni dell'antico feudo di S. Martino, di cui
dispongono il Duca fondatore di 23 anni 1851, Giovanni
e i suoi discendenti, agli abitanti e ai suoi eredi, alle
stipulazioni stabilite nella presente legge, per la
vendita delle altre terre di S. Martino.

Art. 7.

Al regolamento approvato dal Duca di S. Martino e
mediante il quale si offre la presente legge.



Il presidente della

Gregorio A.

Ufficio
del
Gonfaloniere
di Piombino

F.lli
Dionori Deputati al Parlamento
Nazionale Italiano

Il Gonfaloniere della Comunità di Piombino ha l'onore di esporre alle Onorevoli S. S. S. S. S.

Che i legittimi Rappresentanti, detto Comune, riconoscendo il bisogno, vantaggioso (nel Secolo XVI) scesero nella determinazione di fondare, siccome ebbe luogo in Piombino col soccorso dei Principi e colle volontarie oblazioni dei privati, un Monastero di S. Chiara sotto il titolo di S. Anastasia, in seguito ripetute pressure fatte dalla Popolazione.

Furono messe a ciò la Comunità e la Popolazione predetta dalla considerazione, che senza procedere a tale rivoluzione, non esisteva in Piombino alcun Conservatorio, ove entrando e convivere le fanciulle dell'età di alle più distinte famiglie potessero ricevere una conveniente educazione, e dove potessero per le ore solitarie dell'insegnamento.

mento andare le figlie del popolo
istruite nelle più necessarie cose
alle occupazioni di famiglia.

Provvidero a tale effetto, dopo
la costruzione di quel Monaste-
ro, alla dote da assegnarsi al
medesimo per l'opportuno mante-
nimento, e venne perciò la Comu-
nità a spogliarsi dell'Antico
Stagno di Piombino che in asso-
luta proprietà spettava, che
col reddito della pesca era in ge-
sto di supplire a tal mantenimen-
to, quale Stagno conseguen-
temente passò per donazione tra
i vivi dalla prefata Università
al Monastero predetto nel dì 5.
Dicembre 1595. per rogiti del
Notaro Piombinese Francesco
Carnarocci.

Carità furono le elargizioni,
e Legati fatti a pro' del Mona-
stero stesso dalla pietà dei pri-
vati in immobili, rendite, e
denaro che ben presto si trovò
nel più prospero stato economi-
co con sempre crescente influen-
za al miglioramento dei siste-
mi d'Istruzione, e tale istituto
ciò sommarmente proficuo ai
Piombinesi per il lato della pub-
blica istruzione femminile.

Ordinatasi dai Principi
Paciocchi col loro Decreto
de 9 Novembre 1806. la soppres-

sione delle Comunità Religiose
dell' ex Principato di Piombi-
no, anche il Monastero prode di
venne a cessare, e tutti i Beni
e rendite rispettive vennero riunite
al Demanio dello Stato che
in seguito furono in parte vendu-
te dal medesimo e in parte con-
servati; tra quali beni trovansi
l'antico Stagno ridetto; ed è da
notarsi che il Governo del Prin-
cipe Napoleone dalla soppres-
sione delle Comunità Religiose
fino alla sua decadenza provvid-
de all' Istruzione pubblica in
questa città a spese del Tesoro
dello Stato.

Sotto il Governo Granducale
con Decreto del 30 Novembre
1843 passò detto stagno dall'Am-
ministrazione Demaniale nell'Of-
fizio di Buonificazione delle
Maremmi, al quale fu in es-
presso con la Sovrana risolu-
zione del 23 Aprile 1850 ordinato
di procurarne la vendita, o l'al-
livellazione a favore delle fami-
glie abitanti in Piombino.

I Piombinesi i quali si lio-
vano mancanti di terre con eser-
citare l'industria agricola, sic-
come tuttora si trovano, rimasero
tenuti al partito del Principe
che in ciò li preferiva ad ogni al-
tro, ma rilevando al tempo stesso

che quanto si concedeva loro era
concesso a titolo oneroso, e corrispo-
tivo crederono d'essere meritevoli
di tutt'altro riguardo.

Consideravano che ogni qua-
volta i loro antenati si spogliar-
ono dei propri beni tra i quali
lo Ottagio lo fecero mossi dal
vantaggio indissimulabile che
la Popolazione in generale ne
avrebbe risentito, perciò tostochè
veniva defraudata la intenzione
e volontà dei Donanti con la ces-
sazione di quel segnalato bene-
ficio, e vantaggio della istruzione
proveniente dalla persistenza del
Monastero, e per questo si erano
determinati a privarsi della
loro proprietà sembrava di giu-
stizia che tali beni, o almeno le
terre dello Ottagio dovessero restituir-
si gratuitamente a chi rimase or-
bato del godimento proposto, de-
stinato, ed esercitato per due secoli
per quale come avvertimento si spog-
liò del rispettivo dominio.

E poiché anche attualmente
perseverano le identiche ragio-
ni d'allora a favore dei Suoi
Rappresentanti.

Il Magistrato Municipale
nella sua tornata del 20. Aprile
se ne è occupato nell'approvare all'ina-
rrevabile la presente memoria
diretta ad ottenere la restituzi-

zione delle Terre dello Stagno
di Piombino donato da que-
sta comunità al Monastero
di S. Eufemia fin dal 1595,
e agogna quando il N. Gover-
no trovasse di giustizia, ovvero
in linea di grazia restituire
le dette Terre alla loro comu-
nità, questa si appresserebbe
per darle a livello con modico
canone alle Famiglie Piombi-
nesi erogando un tale introito
nella Istruzione pubblica locale

Il Gonfaloniere
Firmato - G. Parrini

Arredo **B.**

Estretto

Del Libro delle Deliberazioni del
Magistrato di Piombino dell'An-
no a c. _____

Ordinanza
Magistrato

Delib. N.º _____

Oggetto

Al di 30. febbrajo 1861.

Adunati servatis servandis
gl. Illustrissimi. Sigg. Gonfaloniere
e Presidenti nel
Magistrato rappresentante della Co-
munità di Piombino in numero di
quattro per trattato ec.

Visto il progetto di legge sulla
Pendenza dei beni del Regno patto nel-
le Comunità di Grosseto, Castiglion
della Pescaja, Gavorrano, Massa-
ritina, Campiglia, Piombino presen-
tato e svolto avanti le Camere
del Parlamento Nazionale dal
Deputato Sig. Cav. Antonio Valer-
gnoli nella tornata del di 17. feb-
brajo corrente del tenore ec.

Considerando che tra i beni
dello Stato, i quali trovansi nella Co-
munità nostra, si annovera
l'Antico Stagno di Piombino già dona-
to dalla medesima al Convento delle
Monache di S. Elisabetta sotto il ti-
tolo di S. Anastasia, tutto in detta
Città, all'oggetto che vi esistesse aper-
to un Conservatorio per istruzione de-

fanciulle delle più distinte fami-
 glie, per un'annua corrispondenza
 da pagarsi da ciascuna di esse,
 e per educar separatamente in
 apposita Scuola le figlie del pa-
 vero nelle cose più necessarie per
 quando venissero madri di fami-
 glia, qual Donazione ebbe luogo col
 Pubblico Istitimento del 3. Dicem-
 bre 1595. ai rogiti di Ser. Fran-
 cesco Carnassioti notaro Pombino,
 &c.

Considerando che dopo l'apri-
 tura di detto Conservatorio e sua
 la, portata ad effetto nel secolo
XVI nella soppressione delle comuni-
 tà si religiose, che laiche esisten-
 ta nell'ex Principato di Piedimonte
 dai Principi Felice ed Ulisse
 Daciacchi con Decreto del 9. Settem-
 bre 1806 fu anche ordinata la
 riunione delle proprietà di dit-
 te terre al Demanio del già Prin-
 cipato ridotto, da cui passarono
 con Sovrano Decreto del 30
 Novembre 1813 sotto l'ultimo
 Granduca Leopoldo II. nel No. 47.
 finis di Quosificamento, e quin-
 di sotto D. M. il No. vii del
 Passivi.

Considerando che in coeren-
 za a quanto sopra una tal abba-
 zione comparisca fatta anziché
 a titolo gratuito, o titolo invece
 corrispettivo, onde supplir così

alla privata e pubblica istruzione
femminile, e che per la Comu-
nità di Pimbrino con Delibera-
zione del Magistrato Municipale
del 20 Aprile 1861 ordinò che fosse
rinnessa, conforme avvenne, un'a-
petizione al Parlamento Nazionale
e con detta deliberazione appro-
vata, al rispettivo Deputato Ono-
revole Sig. On. Lorenzo Nelli pre-
stò che dette terre venissero
gratuitamente restituite alla Co-
munità, onde appressarle in ri-
spettivi Comuni per un modico
canone, da erogarsi e refluir-
re all'identico oggetto cioè a bene-
fizio della pubblica istruzione.

Considerando che ogni qual-
volta restava la pia volontà dei
donanti deprecata del fine san-
tissimo propostosi che mirava
al pubblico vantaggio, era ve-
nute a ragione che i beni i qua-
li più ad esso non corrisponde-
vano coi loro redditi, ritornas-
sero a chi prima già apparte-
nevano a preferenza di ogni
altro, che da tali principj sem-
brò animato lo stesso Governo
Napoleonico, mentre nello stato del-
le numerose vendite eseguite
in pubblica aggiudicazione di ter-
reni e diritti di tutte le Corpo-
razioni religiose e laicali
non incluse le terre della

Stagno, conservata a qualsiasi fine
ne benché non espresso.

Considerando che anche il
Governo dell'antico Regno Sa-
do nel portare ad effetto vin-
le alienazioni in seguito alla
Legge Siccardi ha sempre riguar-
do al diritto dei terzi, e tal prin-
cipio adottò il Governo di S. M.
il Re nel nuovo Regno unito
rispetto al proscioglimento dei
vincoli di fidejcommesso dei be-
ni della Lombardia.

Considerando nella ipotesi più
avversa che quando le istanze
della Comunità nostra fossero inas-
sibili a muovere a suo favore la
per lo meno equitativa restituzio-
ne gratuita di dette Terre, non
per questo vorrebbe a mancarci
il diritto quesito a conseguire
all'oneroso titolo di compra o
di rivendo per il prezzo o cano-
ne intero o di metà sulla so-
ma secondo i riguardi che vor-
ranno ad essa usarsi, derivan-
do questo dalla relativa dispo-
sizione del Cassato Sovano del
23 Aprile 1850. Si fronte a
cui alla credenza di rigo-
rarsi all'epoca della termi-
nazione della lite, che vegli-
va fra il R. Sacrificamento e
i Nob. Sign. Chianesschi e di
quella possibile transazione

che ora ha avuto luogo tra
delle Parti, le stesse due o
giorni preallegate.

Considerando che sia di
supremo interesse per questa Co-
munità, attesa l'assoluta ma-
causa di terre nei comunisti
ove esercitare la industria agri-
cola, che venga quanto sopra
dedotto senza equivoci a notizia
del Parlamento, allorché il rela-
tivo ordine del giorno porterà
la trattativa e discussione
del succitato schema di legge
Sarvacenori e prima che sia
approvato e sancionato; onde
non venga disposto che si
termini della ricordata rivi-
luzione a beneficio dei Commu-
nisti Rimbursi soltanto privi
affatto di territorio, di dette ter-
re nella parte rimasta ai detti
Possessi, tra i quali ed i pre-
lodati Nob. Vigg. Franceschi ven-
nero di recente apposti i limiti
mi, e nel caso che si ritenessero
tuttora come oggetto a boni-
ficazione, ciò s'intenda per quan-
do s'era portata a compimen-
to tale operazione.

Per questi motivi

Delib. Delib. disno e dicono
doversi dedurre la presente

Janons

13513333?

Deliberazione a notizia del rispet-
 tuo Onorevole Deputato predetto
 affinché in coerenza alla medesi-
 ma ed alla precedente petizio-
 ne inviategli sotto di 24 Maggio
 1861 unitamente all'altre rela-
 tive deliberazioni del di 20 Aprile
 si ridetto si occupi dell'affare,
 e dopo averlo sviluppato in quan-
 to occorre faccia le più calde
 premure perché finisca alle
 Camere dichiararsi favorevoli
 alla restituzione gratuita di dotti
 terra alla comunità, o nella peggiore
 ipotesi per la onerosa loro re-
 stituzione, a forma della predetta
 Risoluzione del di 25 Aprile 1851
 e dichiarare in questo ultimo capo
 che il prezzo o canone venga di-
 minuito sulla stima del fono-
 dall'importare del prezzo del
 la serviti di pascolo che pesa
 sul medesimo a pro dei giu-
 stenti, pregando specialmente
 ad interporre le loro parole e buoni uffici
 in proposito gli Onorevoli Deputati
 Sign. Subognoli, Monaldi, e Marichetti
 approvando il tutto con partito di 11
 favorevoli, quattro contrari e nessun
 32 Gonfaloniere

C. C. Cammillo Parrini

Il Camerlingo

C. Est. Giuliano Ferrini

Per Copia certificata conforme al vero

32 Gonfaloniere

C. C. Cammillo Parrini

Copia autentica della deliberazione del Consiglio Comunale di S. Maria della Spina del di 20 Aprile 1861

Arretrato C.

Ilmo Signore

S. M. S. R. il Granduca
valutando ed encomiando l'op-
ggetto per cui il Municipio
di Pombino si era determinato
a domandare la cessione dei
Cereali già compresi nel pe-
rimetro dello Stagio pombi-
nese ora appartenenti all'U-
fficio di Beneficimento,
si è degnata con Sovrana
Vua Risoluzione di questo
giorno ordinare che a cura
e per interesse dell'Ufficio
stesso sia proceduto alla di-
visione in possibile di quei
Cereali, e alla vendita o
allicollazione dei medesimi
a favore degli Abitanti e
famiglie di Pombino che
meriteranno di essere
preferite subito che sarà
rimasta decisa e riso-
luta in modo definitivo
la causa che per la riconoscen-
za dei confini di quello
Stagio si trova ora pen-
dente presso il Tribunale
di Primaistanza di Pienza.

14
e per lo sfogo della - quale sono
state già date pressanti sollecitazioni.

Comunicando - quanto
sopra - a S. M. Il Re - per le con-
venienti partecipazioni - passo e
Dal Ministero delle Finanze - e
Li 23 Aprile 1850.

Sigs. Prefetto di
Grosseto

C.^o G. Baldassaroni
C.^o P. Monesini

Concorda con l'originale
esistente nell'Archivio della
Intendenza alle Finanze in
Firenze - Li 3. Ottobre 1862.
Protocollo granducato - f. 85.54.

L'Archivista
C.^o Comasco Lombardi

N^o 171. A

Relazione della Commissione
Fabbotti Nelli Salvagnoli, Giorgini,
Sinibaldi, Bichi, Andreucci,
Monticelli, Mari

Spedite a' vari signori
in Toscana

Tornata del 9. Agosto 1862.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**GALEOTTI, NELLI, SALVAGNOLI, GIORGINI, SINIBALDI, BICHI,
ANDREUCCI, MONTICELLI, MARI**

sul progetto di legge presentato dal deputato SALVAGNOLI

preso in considerazione nella tornata 17 gennaio 1862

Vendita di beni demaniali in Toscana (1).

Tornata del 10 giugno 1863

SIGNORI! — I nostri Uffici accolsero unanimi il progetto di legge presentato dal deputato Salvagnoli, che sottoponiamo ora alla vostra sanzione con tutte quelle modificazioni che sono conformi agli incarichi dati ai commissari dagli Uffici stessi, e che furono concordate anco dal ministro delle finanze e dal proponente.

La proposta della alienazione dei beni demaniali che si trovano nelle comunità di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Massa Marittima, Suvereto, Campiglia e Piombino non può nè deve riguardarsi come una semplice misura finanziaria; quindi non deve essere compresa in quella presentata dal ministro delle finanze per la vendita dei beni demaniali del regno d'Italia: del che conveniva lo stesso signor ministro, dichiarando nella seduta del 5 agosto che la quistione delle Maremme rimarrebbe impregiudicata,

(1) Riprodotta a istanza del deputato Salvagnoli la relazione presentata nella scorsa Sessione, n° 171-A.

(65)

ed unendosi alla Commissione relatrice di quella legge generale per fare un'eccezione all'ultimo articolo della medesima in favore delle Maremme cui si sarebbe provveduto con legge speciale.

La proposta di vendita dei beni demaniali fatta dal deputato Salvagnoli è invece una misura di economia pubblica più che di finanza.

Lo Stato vi trova grandemente il suo utile; ma l'oggetto principale si è quello di dare compimento alla grande opera del bonificamento delle Maremme toscane, unendo al bonificamento idraulico quello economico.

La decadenza politica ed insieme economica delle Maremme toscane incomincia dalla conquista dei Romani. Scomparsi per le vicende pubbliche molti dei possessori, le proprietà che prima erano divise si riunirono poco a poco in latifondi, l'agricoltura illanguidì col diminuirsi dei coltivatori, ed a questi succedettero colonie militari.

Le terre rimasero ben presto abbandonate perchè i nuovi possessori, distratti dalle frequenti guerre, non poterono coltivarle, nè per mancanza di uomini farle coltivare; a questo ne conseguì che tante terre già coltivate e fertilissime inselvaticarono, e tante altre rimasero infestate dalle acque non più regolate dall'arte.

I feudi militari succedettero alle colonie romane dopo che l'impero fu distrutto dai barbari; e così volsero in peggio le condizioni di una provincia già resa misera dalle precedenti vicende. Indeboliti i feudatari, le città maggiori si costituirono in repubbliche per qualche tempo fiorenti, ed allora migliorarono le condizioni del proprio territorio. Ma per breve tempo: perocchè le guerre intestine, e le incursioni sempre infauste all'Italia delle armi straniere tornarono a rendere vie più spopolate le campagne, e deserta l'agricoltura, quelle si videro maggiormente inselvaticate ed invase dalle acque. Per siffatta guisa aumentando la insalubrità del clima, gran parte del territorio rimase inabitabile.

Le provincie maremmane erano in tale stato quando vennero in mano di Cosimo I per la conquista di Siena. Le condizioni di quelle provincie dovettero peggiorare, perchè volle, sotto le apparenze di un procedere generoso, estinguere per sempre le forze di una repubblica che aveva così lungamente resistito ai suoi

sforzi, per soggiogarla e ridurla a tale da non poter risorgere più mai. (65)

La infausta dinastia Medicea, con isterminata copia di cattive leggi economiche e scarsità ed inefficacia di espedienti idraulici, aveva condotto le Maremme senesi in quel tristissimo stato nel quale le trovò la dinastia Lorenese, e che ci descrive l'illustre arcidiacono Salustio Bandini.

I Lorenesi con savie leggi economiche migliorarono grandemente le condizioni delle Maremme; ma non così avvenne nelle Maremme di Piombino, ove la feudalità, confermata stabilmente da Carlo V, fu abolita soltanto nel 1801 da Napoleone I col trattato di Firenze; ma i diritti dei vassalli furono conservati da Elisa Buonaparte principessa di Piombino, che riconobbe civili i diritti di pascolo e di legnatico in chiunque ne fosse in possesso, per non disertare affatto quelle infelici spiagge.

La promiscuità del possesso di questo territorio, ed il vincolo che i feudi avevano, continuò fino al 1840: nel quale anno venne dichiarata obbligatoria l'affrancazione delle terre dai vincoli di servitù attiva che vi esercitavano i popoli dell'ex-principato di Piombino.

E questa fu opera sapiente: mentre si sarebbe tentato invano di dar nuova vita a quelle regioni senza far libera e disponibile la proprietà terriera, resa vincolata ed infeconda dai diritti degli utenti il pascolo ed il legnatico. Avvenga che la terra aperta ai greggi ed agli armenti, non del cultore proprietario, ma di straniero pastore, sembra, ed è barbara terra, la cui coltura non può mutare.

Ma la sola affrancazione delle terre non basta per far sviluppare l'agricoltura, ottenere la divisione dei latifondi ed aumentare la popolazione.

Infatti l'affrancazione Leopoldina non arrecò in generale quei benefizi che se ne erano sperati; non giovò all'agricoltura, perchè le proprietà non si divisero, ma si riunirono in latifondi; i popoli che rimanevano del tutto in mezzo a quei latifondi, effettuata l'affrancazione dei diritti che gli abitanti avevano di usare il pascolo ed il legnatico, dovendo cessare la pastorizia senza introdúrvi l'agricoltura, nè essendovi allevata alcuna industria, furono costretti ad emigrare, ed i paesi caddero in rovina.

Questa sarebbe la condizione dei paesi di Buriano, Colonna, Scarlino, Suvereto e Piombino, se non si

(65) provvedesse alla divisione delle terre ed alla introduzione dell'agricoltura su quelle.

Sebbene in parte la divisione delle terre sia per ottenersi col modo di affrancazione ordinato mediante il decreto del Governo della Toscana del 9 marzo 1860, che tende a riparare al danno sopra enunciato, tuttavia gravi danni soffrirebbero quelle popolazioni e lo Stato intero, se non si potesse provvedere efficacemente alla remozione di qualunque pregiudizio colla vendita dei beni demaniali che si trovano in quelle comunità, fatta con ordinamenti tali da fornire la divisione delle terre, la loro coltura e l'aumento della popolazione.

La necessità della divisione delle terre è dimostrata da queste semplici cifre. Nel territorio dell'ex-principato di Piombino gli abitanti ragguagliano a 16, 15 per chilometro quadrato, ed i possidenti a 2, 45 sulla stessa superficie.

Ora, se in quelle condizioni si effettuasse la vendita dei beni demaniali, si procurerebbe la continuazione dei latifondi con pubblico danno gravissimo e colla distruzione di quelle popolazioni.

Questi danni per certo non vuole il Parlamento italiano nè il Governo d'Italia; e per evitarli è necessario di tenere separata la vendita dei beni demaniali delle Maremme, poichè all'interesse finanziario dello Stato va congiunto strettamente l'interesse economico, il compimento della grande opera della bonificazione delle Maremme toscane già vicina al suo termine.

Infine i vostri commissari vi propongono fidamente l'approvazione di questo progetto di legge, perchè misure economiche presso a poco uguali hanno sortito di recente felicissimo effetto nelle vicine Maremme di Vada e di Cecina, ove in pochi anni si sono vedute quelle vaste ed incolte lande convertite prodigiosamente in terreni diligentemente coltivati e popolati da molte centinaia di case ove abitano i nuovi coloni.

Chiarito così l'oggetto della vendita di questi beni demaniali, la vostra Commissione ha creduto necessario di lasciare facoltà al ministro di ritenere nel possesso del demanio quella parte di questi beni che, per essere situati in monti scoscesi e sterili, male si ridurrebbero a cultura, mentre ora danno un ricco prodotto in legname e carbone. E tanto più si è indotta a rilasciare questa facoltà al ministro, inquantochè per alcuni anni ancora sussisterà un obbligo contratto dal dema-

nio stesso colle società delle ferriere di Follonica, di somministrare cioè a quelle annualmente una certa quantità di carbone: la quale concessione può farsi senza danno, perchè i beni già diboscati, o che conviene di diboscare e mettere in coltura per la fertilità loro, sono bastanti ai bisogni di quelle popolazioni.

Già la Commissione per l'affrancazione delle servitù civiche dell'ex-principato di Piombino aveva proposto al regio Governo di vendere una porzione dei beni demaniali alle deputazioni dei comunelli di Scarlino e Suvereto; e la Commissione vostra trovò conveniente che questa vendita si faccia, perchè tende allo stesso scopo, e perchè è riconosciuta indispensabile per la sistemazione definitiva di quelle popolazioni che attendono da ventidue anni di veder fatta ragione ai loro diritti, e di avere un pezzo di terra da fecondare col proprio sudore.

Sempre consentanea al concetto che informa questo disegno di legge, la vostra Commissione credè opportuno di adottare un sistema che dia facoltà ai non abitanti dell'ex-principato di Piombino di acquistare una parte dei terreni che si vendono, e di divenir proprietari di suolo.

La maggioranza della Commissione stessa ha ritenuto di dover escludere il sistema dei livelli, sebbene abbia fatto la ricchezza delle provincie toscane, e così pure sia riuscito nella divisione dei latifondi di Vada e di Cecina; ed ha preferito invece quello della facoltà nel compratore di ritenere la maggior parte del prezzo in mano per 30 anni, con la facilitazione però di pagarlo a piacere in rate annuali, purchè l'ammortizzazione non sia minore dell'uno per cento all'anno.

Con questo sistema di vendita, mentre è tutelato l'interesse di tutto lo Stato (il quale poi trova il grande beneficio di sottrarsi alle spese di amministrazione dei beni, e di godere dell'aumento di rendita) che è proporzionale all'aumento della popolazione ed al libero commercio delle proprietà prima immobili, si ottiene l'intento desiderato di soccorrere quegli infelici paesi e di compir l'opera di bonificazione delle Maremme.

E qui avrebbe avuto fine l'incarico affidato alla Commissione dagli uffici, se la Camera colla sua deliberazione del 18 luglio 1862 non avesse preso in considerazione, e rinviata alla Commissione medesima, la petizione del municipio di Piombino, diretta ad ottenere che vengano ai suoi amministrati restituite le terre

6
(63)

formanti l'antico stagno di Piombino, e donate da quel comune al convento di Santa Anastasia, o che almeno quelle terre siano ad essi soli concesse a titolo di livello o di vendita. (Vedi *Allegati* annessi sotto le lettere *A* e *B*.)

La vostra Commissione, presa in esame questa domanda, e fattasi a ricercare i documenti citati in appoggio di quella, trovò che il regio decreto del granduca di Toscana de' 23 aprile 1850, il quale ha forza di legge, definisce questa vertenza in modo esplicito.

Il quale sovrano decreto ordina:

1° Che si proceda alla vendita o allivellazione dei terreni già formanti lo stagno di Piombino, ora colmato, dividendoli in preselle o piccoli appezzamenti;

2° Che tale vendita od allivellazione si faccia unicamente a favore degli abitanti e famiglie del comune di Piombino;

3° Che si eseguisca questa operazione quando sia definita la causa, allora pendente avanti il tribunale di Volterra, circa i confini dell'antico stagno. (Vedi *Allegato* sotto la lettera *C*.)

Cessata adesso la ragione per la quale era rimasta sospesa l'esecuzione di questo decreto, doppo che furono in via di transazione stabiliti nel 1860 i confini pei quali si agitava la causa, non resta per soddisfare i giusti desiderii degli abitanti di Piombino che di farne loro sentire i benefici effetti, usando, in vista delle speciali circostanze del caso, le maggiori possibili facilitazioni a favor loro.

La Commissione crede quindi che il suo mandato debba limitarsi a proporvi l'esecuzione del decreto sovrano del 23 aprile 1850, esclusa per altro la allivellazione, senza occuparsi di esaminare la prima parte della domanda dei Piombinesi; e si lusinga per gli anteposti motivi di vedere da voi approvato il progetto di legge che sottopone così modificato al vostro esame.

SINIBALDI, *relatore.*

PROGETTO DEL DEPUTATO SALVAGNOLI

Art. 1.

È autorizzata la vendita dei terreni di proprietà del regno d'Italia nelle comunità di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Massa Marittima, Suvereto, Campiglia e Piombino, ad eccezione dei terreni tuttora sottoposti ai lavori di bonificazione.

Art. 2.

La vendita di questi terreni si farà per appezzamenti non minori di trenta ettari, nè maggiore di cinquanta. Si preleveranno però da questi terreni quelli che la Commissione reale, per portare a compimento l'affrancazione delle servitù di pascolo e di legnatico pesanti sul territorio dell'ex-principato di Piombino, ha proposto da qualche tempo al regio Governo di vendere agli aventi diritto al riparto del valore delle abolite servitù nei comunelli di Scarlino e di Suvereto.

Art. 3.

Lo stesso individuo non potrà comprare più di una presella, ma quando sia dal fatto dimostrato che manchino i richiedenti per tutte le singole preselle, si potranno queste alienare in lotti di due o più a seconda dei casi.

Art. 4.

I compratori avranno facoltà di ritenere in mano tutto o parte del prezzo della presella acquistata per 25 anni, corrispondendo al regio demanio il frutto del 3 per 0/0 su quel valore.

Art. 5.

La vendita di queste preselle di terreno e tutte le operazioni relative si faranno per mezzo di una Commissione di tre individui nominati da S. M. il Re sulla proposta del Ministero delle finanze.

La vendita si farà agli incanti secondo le norme stabilite dalla legge del 21 Agosto 1862. n. 793.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.º
Il Governo del Re è autorizzato ad alienare i terreni nelle Stato privati

~~È autorizzata la vendita dei terreni di proprietà del demanio del regno d'Italia nelle comunità di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Massa Marittima, Suvereto, Campiglia e Piombino, ad eccezione di quelli tuttora sottoposti ai lavori idraulici di bonificazione, e di quelli che il ministro delle finanze giudicherà nell'interesse dello Stato di ritenere per conto del demanio stesso.~~

Art. 2.

S'intendono compresi nell'alienazione quei terreni che la Commissione reale, per portare a compimento l'affrancazione delle servitù di pascolo e di legnatico pesanti sul territorio dell'ex-principato di Piombino, ha proposto già da qualche tempo al Governo di vendere agli aventi diritto al riparto del valore delle abolite servitù nei comunelli di Scarlino e di Suvereto.

Art. 3.

La vendita di questi terreni si farà per appezzamenti non minori di ettari ~~trenta~~, nè maggiori di ~~cinquanta~~, mediante pubblico incanto da aprirsi sul valore attribuito a ciascuno dei medesimi dalla stima fattane eseguita a cura del demanio.

Art. 4.

Lo stesso individuo non potrà acquistare più di un appezzamento. Quegli appezzamenti però che rimanesero invenduti dopo il secondo incanto, potranno alienarsi in lotti di due o più a seconda delle richieste.

Art. 5.

I compratori, oltre il valore del soprasuolo I dovranno pagare all'atto del contratto ~~un decimo~~ del valore dell'appezzamento acquistato; ed avranno facoltà di ritenere in mano tutto o parte del prezzo residuo per ~~trenta~~ anni, corrispondendo al regio demanio l'annuo frutto del ~~quattro per cento~~ su quel valore.

Sarà pure in facoltà dei compratori di estinguere il loro debito in rate annue, purchè l'ammortizzazione non sia fatta in somma minore dell'uno per cento all'anno.

I e degli alleffoni

I stgli incanti dei

II saranno unicamente ammessi gli abitanti di quel Comune

Art. 6. A°

I terreni dell'antico stagno di Piombino, di cui dispone il decreto granducale de' 23 aprile 1850, ~~de~~ ~~vanno cedersi unicamente agli abitanti di quel comune,~~ ~~alle stesse condizioni stabilite nei precedenti articoli per la vendita delle altre terre di Maremma.~~

Art. 7. f°

Un regolamento approvato da decreto reale determinerà i modi di mandare ad effetto la presente legge.

Approvato nella Camera del 28. Gennaio 1869.

Pellati

ALLEGATO A.

Ufficio del Gonfaloniere di Piombino.

Illustrissimi signori,

Il gonfaloniere della Comunità di Piombino ha l'onore di esporre alle onorevoli SS. LL. illustrissime:

Che i legittimi rappresentanti detto comune, riconoscendo il bisogno e vantaggio (nel secolo XVI) scesero nella determinazione di fondare, siccome ebbe luogo, in Piombino, col soccorso dei principi e colle volontarie oblazioni dei privati, un monastero di Santa Chiara sotto il titolo di *Santa Anastasia*, in seguito a ripetute premure fatte dalla popolazione.

Furono mosse a ciò la Comunità e la popolazione predette dalla considerazione, che senza procedere a tale risoluzione, non esisteva in Piombino verun Conservatorio, ove entrando a convivere le fanciulle attinenti alle più distinte famiglie potessero ricevere una conveniente educazione, e dovè potessero per le ore soltanto dell'insegnamento andare le figlie del popolo istruite nelle più necessarie cose alle occupazioni di famiglia.

Provvidero a tale effetto, dopo la costruzione di quel monastero, alla dote da assegnarsi al medesimo per l'opportuno mantenimento, e venne perciò la Comunità a spogliarsi dell'antico *Stagno di Piombino* che in assoluta proprietà spettavale, che col reddito della pesca era in grado di supplire a tal mantenimento; quale stagno conseguentemente passò per donazione tra i vivi dalla prefata Università al monastero predetto nel dì 5 dicembre 1595 pei rogiti del notaro piombinese Francesco Cannavuoti.

Tante furono le elargizioni e legati fatti a pro del monastero stesso dalla pietà dei privati in immobili, rendite e denaro, che ben presto si trovò nel pio prospero stato economico, con sempre crescente influenza al miglioramento dei sistemi d'istruzione, e tale istituto riuscì sommamente proficuo ai Piombinesi per il lato della pubblica istruzione femminile.

(65)

Ordinatosi dai principi Baciocchi, col loro decreto del 9 novembre 1806, la soppressione delle comunità religiose dell'ex-principato di Piombino, anche il monastero predetto venne a cessare, e tutti i beni e rendite rispettive vennero riunite al demanio dello Stato, che in seguito furono in parte vendute dal medesimo e in parte conservate; tra quali beni trovasi l'antico stagno ridetto: ed è da notarsi che il Governo del principe Baciocchi, dalla soppressione delle comunità religiose fino alla sua decadenza, provvide all'istruzione pubblica in questa città a spese del tesoro dello Stato.

Sotto il Governo granducale, con rescritto del 30 novembre 1843, passò detto stagno dall'amministrazione demaniale nell'ufficio di bonificazione delle Maremme, al quale fu in appresso con la Sovrana risoluzione del 23 aprile 1850, ordinato di procurarne la vendita o l'allivellazione a favore delle famiglie abitanti in Piombino.

I Piombinesi, i quali si trovavano mancanti di terre ove esercitare l'industria agricola, siccome tuttora si trovano, rimasero tenuti al pensiero del principe che in ciò li preferiva ad ogni altro; ma rilevando al tempo stesso che quanto si concedeva loro era concesso a titolo oneroso e corrispettivo, crederono d'essere meritevoli di tutt'altro riguardo.

Consideravano che ogni qualvolta i loro antenati si spogliarono dei propri beni, tra i quali lo stagno, lo fecero mossi dal vantaggio indissimulabile che la popolazione in generale ne avrebbe risentito, per cui, tosto ch'è veniva defraudata la intenzione e volontà dei donanti con la cessazione di quel segnalato beneficio e vantaggio della istruzione proveniente dalla persistenza del monastero, e per questo si erano determinati a privarsi della loro proprietà, sembrava di giustizia che tali beni, o almeno le terre dello stagno, dovessero restituirsi gratuitamente a chi rimase orbato del godimento propostosi, ottenuto, ed esercitato per due secoli, pel quale come avvertimmo, si spogliò del rispettivo dominio.

E poichè anche attualmente perseverano le identiche ragioni d'allora a favore dei suoi rappresentanti,

Il Magistrato municipale, nella sua tornata del 20 aprile prossimo passato, nell'approvare all'unanimità la presente memoria, diretta ad ottenere la restituzione delle terre dello stagno di Piombino donato da questa Comunità al monastero di Santa Chiara fino dal 1595,

e ognora quando il regio Governo trovasse di giustizia, ovvero in linea di grazia, restituire le dette terre alla loro Comunità, questa le appresellerebbe per darle a livello con modico canone alle famiglie Piombinesi, erogando un tale introito nella istruzione pubblica locale.

(65)

Il Gonfaloniere
Firmato: C. PARRINI.

ALLEGATO **B.****Estratto dal Libro delle deliberazioni
del Magistrato di Piombino dell'A. C.**

Addì 30 gennaio 1862.

Adunati, *servatis servandis*, gl'illustrissimi signori Gonfaloniere e Residenti nel Magistrato, rappresentanti detta Comunità di Piombino in numero di quattro per trattare, ecc.;

Visto il progetto di legge sulla vendita dei beni del regno posti nelle comunità di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Massa Marittima, Campiglia e Piombino, presentato e svolto avanti le Camere del Parlamento nazionale dal deputato signor cavaliere Antonio Salvagnoli nella tornata del dì 17 gennaio corrente, del tenore, ecc.;

Considerando che tra i beni dello Stato, i quali trovansi nella comunità nostra, sianvi le terre dell'antico stagno di Piombino, già donato dalla medesima al convento delle monache di Santa Chiara sotto il titolo di *Santa Anastasia*, eretto in detta città all'oggetto che vi venisse aperto un Conservatorio per istruirvi le fanciulle delle più distinte famiglie, per un'annua correzione da pagarsi da ciascuna di esse, e per educare separatamente in apposita scuola le figlie del povero nelle cose più necessarie per quando venissero madri di famiglia; qual donazione ebbe luogo col pubblico istrumento del 5 dicembre 1595 ai rogiti di ser Francesco Cannavuoti notaio piombinese;

Considerando che dopo l'apertura di detto Conservatorio e scuola, portata ad effetto nel secolo XVI, nella soppressione delle comunità sì religiose che laiche ordinata nell'ex-principato di Piombino dai principi Felice ed Elisa Baciocchi con decreto del 9 novembre 1806 fu anche ordinata la riunione delle proprietà di dette terre al demanio del già Principato ridotto, da cui passarono con sovrano rescritto del 30 novembre 1843 sotto l'ultimo granduca Leopoldo II nel regio ufficio di bonificazione, e quindi sotto S. M. il Re nei regii possèssi;

Considerando che in coerenza a quanto sovra una tal donazione comparisca fatta, anzichè a titolo gratuito, a titolo invece corrispettivo, onde supplir cioè alla privata e pubblica istruzione femminile, e che però la comunità di Piombino, con deliberazione del magistrato municipale del 20 aprile 1861, ordinò che fosse rimessa, conforme avvenne, una petizione al Parlamento nazionale, con detta deliberazione approvata, al rispettivo deputato onorevole signor avvocato Lorenzo Nelli, per ottenere che dette terre venissero gratuitamente restituite alla comunità, onde appressellarle ai rispettivi comunisti per un modico canone da erogarsi e refluire all'identico oggetto, cioè a beneficio della pubblica istruzione;

Considerando che ogniquale volta restava la pia volontà dei donanti defraudata del fine santissimo propositi che mirava al pubblico vantaggio, era coerente a ragione che, i beni i quali più adesso non corrispondevano coi loro redditi, ritornassero a chi prima già appartenevano a preferenza d'ogni altro; che da tali principii sembrò animato lo stesso Governo Baciocchi, mentre nello stato delle numerose vendite eseguite in pubblica aggiudicazione di beni e diritti di dette corporazioni religiose e laicali, non incluse le terre dello stagno, conservate a qualche fine benchè non espresso;

Considerando che anche il Governo dell'antico regno sardo, nel portare ad effetto simili alienazioni in seguito alla legge Siccardi, ebbe sempre riguardo al diritto dei terzi, e tal principio adottò il Governo di S. M. il Re nel nuovo regno unito rispetto al proscioglimento dai vincoli di fidecommesso dei beni della Lombardia;

Considerando nella ipotesi più avversa che, quando le istanze della comunità nostra fossero inabili a muovere a suo favore la per lo meno equitativa restituzione gratuita di dette terre, non per questo verrebbe a mancarle il *diritto quesito* a conseguirle all'oneroso titolo di *compra* o di *livello* per il prezzo o canone intiero o di metà sulla stima, secondo i riguardi che vorranno ad essa usarsi, derivando questo dalla relativa risoluzione del cessato sovrano decreto del 23 aprile 1850, di fronte a cui ella crede bene di riservarsi all'epoca della terminazione della lite che vegliava fra il regio bonificamento ed i nobili signori Franceschi, o di quella possibile transazione che ora ha avuto luogo tra dette parti, le stesse sue ragioni preallegate;

Considerando che sia di supremo interesse per questa

(65) comunità, attesa l'assoluta mancanza di terre nei comunisti ove esercitare l'industria agricola, che venga quanto sopra dedotto senza equivoci a notizia del Parlamento, allorchè il relativo ordine del giorno porterà la trattativa e discussione del succitato schema di legge Salvagnoli, e prima che sia approvato e sanzionato, onde non venga disposto che ai termini della ricordata risoluzione a beneficio dei comunisti Piombinesi soltanto, privi affatto di territorio, di dette terre nella parte rimasta ai regii possessi, tra i quali ed i prelodati nobili signori Franceschi vennero di recente apposti i termini; e nel caso che si ritenessero tuttora come soggette a bonificazione, ciò s'intenda per quando sarà portata a compimento tale operazione;

Per questi motivi:

Delib. delib. dissero e dicono doversi dedurre la presente deliberazione a notizia del rispettivo onorevole deputato predetto, affinchè in coerenza alla medesima ed alla precedente petizione inviatagli sotto il 24 maggio 1861 unitamente all'altra relativa deliberazione del dì 20 aprile ridetto, si occupi dell'affare, e dopo averlo sviluppato in quanto occorra faccia le più calde premure perchè piaccia alle Camere dichiararsi favorevoli alla *restituzione gratuita* di dette terre alla Comunità, o nella peggiore ipotesi per la *onerosa loro restituzione*, a forma della presignata risoluzione del 23 aprile 1850; e dichiarare in questo ultimo caso che il prezzo o canone venga diminuito sulla stima del fondo dall'importare del prezzo della *servitù di pascolo* che posa sul medesimo a pro dei già utenti, pregando specialmente ad interporre le loro parole e buoni uffici in proposito gli onorevoli deputati signori Salvagnoli, Morandini, e Menichetti: approvando il tutto con partito di voti favorevoli quattro, contrari nessuno.

Il Gonfaloniere

Il Cancelliere

C. CAMILLO PARRINI. C. dottor GIULIANO LANINI.

Per copia certificata conforme salvo, ecc.

Il Gonfaloniere

C. CAMILLO PARRINI.

ALLEGATO C.

Al Prefetto di Grosseto.

Illustrissimo signore,

S. A. I. e R. il granduca, valutando ed encomiando l'oggetto per cui il municipio di Piombino si era determinato a domandare la cessione dei terreni già compresi nel perimetro dello stagno piombinese, ora appartenenti all'ufficio di bonificazione, si è degnata, con sovrana sua risoluzione di questo giorno, ordinare che a cura e per interesse dell'ufficio stesso sia proceduto alla divisione in preselle di quei terreni, e alla vendita o allivellazione dei medesimi a favore degli abitanti e famiglie di Piombino che meriteranno di essere preferite, subito che sarà rimasta decisa e risolta in modo definitivo la causa che per la ricognizione dei confini di quello stagno si trova ora pendente presso il tribunale di prima istanza di Volterra, e per lo sfogo della quale sono state già date pressanti sollecitazioni.

Comunicando quanto sopra a vostra signoria illustrissima per le convenienti partecipazioni, passo, ecc.

Dal Ministero delle finanze, ecc.

Li 23 aprile 1850.

C^a G. BALDASSERONI.

C^a P. MENESINI.

Concorda con l'originale esistente nell'archivio della cessata Soprintendenza alle finanze in Firenze.

Protocollo granducale 7, numero 59.

Li 3 ottobre 1862.

L'archivista

C^o TOMMASO LOMBARDI.

Corso di Storia

Allora quando in sulla spianata del papale si legge se era in
 provincia di presentarsi in persona sul trono di papa Sallustiana, ripubblicando
 lo scritto in loro intendendo nella massima libertà, non più tollerando
 che alcuno sia mai stato che succedeva il suo modo di fare, che
 come rimproverò alla commissione con l'azione di Sallustiana e Sallustiana
 la quale si trova in questa risposta con quel titolo.

E così fu di fatto: ed il modo della Spina fu trovato nella
 seconda lettera del 25 luglio seguente.

Il 10 allora la commissione in risposta in qualche parte - la mia
 Spina e il tempo di papa Sallustiana, io mi detti ogni una per un
 la commissione con l'azione e mi amministravo le nuove leggi.
 La Spina sa bene che non erano perfino le commissioni, in quanto
 sopra che non conseguiva l'istituto; e così come di Sallustiana Sallustiana
 scrive all'ordine di Sallustiana, Sallustiana, la quale tutte le commissioni
 di Sallustiana Sallustiana si ripete.

Nulla poteva di lì a questo, ma quando appunto della legge generale
 sulla rivista di loro della Spina, io mi trovai in qualche parte in fine
 alla commissione per l'ordine Sallustiana, ma appropinquando la Spina
 come Sallustiana, della Spina, di Sallustiana io mi detti per un
 giorno e la Spina con era, salvo a fare quella commissione, ed
 appunto che allora ripete, Sallustiana, Sallustiana della rivista
 Sallustiana, Sallustiana in l'ordine Sallustiana.

Sallustiana quindi della Spina in miei brevi non Sallustiana e
 Sallustiana, il primo come Sallustiana appunto di Sallustiana, il secondo
 quale Sallustiana della Spina di Sallustiana, Sallustiana, Sallustiana Sallustiana
 la Spina Sallustiana, Sallustiana Sallustiana Sallustiana Sallustiana.

in persona: la quale non avrebbe dovuto ricevere molto affetto a
completarsi. Questo è l'ultimo degli anni trascorsi, e si può la rivista
non viene più rivista. Sono a questo momento l'unico rimasto
per appena per un anno. La rivista è stata pubblicata il 26.6.9, in data
26.10 (data) e non sono fatta subito una seconda e si comincerà
il contenuto in 2 parti. Nella 1.ª si parlerà perche mi vengono in grado
di sostenere la rivista.

In tutta questa rivista, il 1.º capitolo, che si è appena con-
compiuto, in realtà la rivista del rivista non è mai sfociata: si non
per uso di scattare impregnare senza stabilirsi; questo però il rivista
dipende unicamente dalla mia volontà.

Sono, col più fervente affetto, il vostro
S. M. S.

Onorevole Signor S. M. S.
Rivista della rivista in 2 parti
S. M. S.